

Newsletter n. 3/2021



Dogana Oggi



Studio Legale Tributario

Indice

Corso AEO: al via a settembre la seconda edizione.....	2
Corte di Giustizia: quando il costo del <i>software</i> va aggiunto al valore doganale	4
Classifica doganale: il precedente della Cassazione è vincolante	5
Itv: un vincolo per le autorità doganali.....	6
Origine preferenziale e iscrizione al Portale REX.....	7
International Trade Talks: un ciclo di approfondimento sui temi doganali.....	8
La Corte di Giustizia specifica i limiti di applicazione dei dazi <i>antidumping</i>	9
I prossimi eventi e i nostri contributi	11

Corso AEO: al via a settembre la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, riparte a settembre la seconda edizione del Corso per il conseguimento della qualifica professionale di Responsabile delle questioni doganali aziendali Aeo, organizzato da AR.com, società di consulenza e formazione, con Assocad (Associazione nazionale Centri di assistenza doganale)

Nell'attuale fase economica di ripartenza, per le imprese che operano nel commercio internazionale è fondamentale semplificare gli adempimenti, operare con maggiore rapidità, saper accedere al «dazio zero» in tutti i casi in cui sia consentito, riconsiderare in una prospettiva di efficienza i processi aziendali.

Innovazione, efficientamento, riconoscimento delle proprie competenze con una certificazione di affidabilità conferita dall'Agenzia delle dogane, sono le parole chiave dell'autorizzazione Aeo (*Authorized economic operator*), un vero e proprio “marchio di qualità” che dà diritto a tutte le semplificazioni doganali e le agevolazioni previste dal Codice doganale dell'Unione europea (Reg. Ue 952/2013, c.d. Cdu), garantendo risparmi nei tempi di consegna e nei costi aziendali. L'autorizzazione Aeo certifica, inoltre, anche nei confronti dei propri partner esteri, la competenza e l'elevata professionalità nel commercio internazionale, un “bollino di qualità” riconosciuto in molti Paesi del mondo.

La formazione del personale sulle più importanti tematiche del commercio internazionale produce significativi vantaggi in termini di riduzione dei rischi, annullando o riducendo: sanzioni amministrative e penali, controlli e ritardi nelle consegne e nelle forniture, accertamenti doganali in azienda e rallentamento delle attività, spese legali e di consulenza, incertezze nei bilanci e nei business plan aziendali.

Riparte a settembre il “Corso per il conseguimento della qualifica professionale di Responsabile delle questioni doganali aziendali Aeo”, organizzato da Ar.com formazione e Assocad, con la direzione scientifica dell’avv. Sara Armella e accreditato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Un Corso di alta formazione, articolato in 200 ore online *real time*, che tratterà i seguenti temi: diritto doganale, commercio internazionale, Iva, accise, Incoterms, *dual use*, accertamento e contenzioso doganale, sistemi e procedure doganali e informatici. Con il superamento dell’esame il partecipante consegue la qualifica di Responsabile delle questioni doganali aziendali Aeo, valida a ogni effetto di legge.

L'approfondimento a 360 gradi del diritto doganale e la possibilità di partecipare anche solo a singoli moduli (per chi non interessato al conseguimento del titolo finale) lo rendono di particolare appeal per la formazione aziendale, per far crescere le risorse interne e migliorare nell'import-export.

Docenti altamente qualificati, con un opportuno bilanciamento tra teoria e pratica doganale, approfondimento dei temi di principale interesse per le aziende e un tutor che affianca i partecipanti nelle loro esigenze rendono questo Corso una valida opportunità di miglioramento delle proprie competenze.

Il Corso è rivolto a imprenditori, dirigenti, manager, responsabili legali e amministrativi, customs ed export manager, addetti alla *supply chain*, ma, grazie al suo elevato grado di specializzazione, può rivestire significativo interesse anche per commercialisti, avvocati, consulenti per l’estero e per i neolaureati che intendano acquisire competenze in un settore vitale per l’economia italiana.

Per informazioni e iscrizioni: www.arcomsrl.it e formazione@arcomsrl.it

Corte di Giustizia: quando il costo del *software* va aggiunto al valore doganale

Per determinare il valore doganale dei prodotti importati occorre avere riguardo a tutti gli elementi che presentano un valore economico, compresi i costi di sviluppo di un software

I costi di sviluppo di un *software* vanno computati per la determinazione del valore in dogana delle merci quando sono messi a disposizione dal compratore gratuitamente nei confronti del venditore di un Paese terzo. È questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia con la [sentenza del 10 settembre 2020, C-509/19](#).

Sempre più spesso le rettifiche del valore doganale interessano anche i beni immateriali (c.d. *intangibles*). Oltre ai costi di trasporto internazionale e alle *royalties*, la Corte di Giustizia è intervenuta anche sul tema dei costi sostenuti per lo sviluppo di un *software* messo a disposizione gratuitamente dall'importatore a favore del proprio fornitore estero, fattore che assume rilievo ai sensi dell'art. 71, par. 1, lett. b) del Codice doganale dell'Unione (Reg. Ue 952 del 2013). Il criterio espresso dal legislatore europeo, che sul punto ricalca la normativa WTO, è quello di attribuire rilievo a ogni apporto economicamente valutabile, compresi quei fattori di produzione che normalmente sono sostenuti dal fornitore e che, quando sono messi a disposizione gratuitamente del compratore, vanno aggiunti al prezzo.

Nella vicenda esaminata dai giudici europei una nota società automobilistica forniva gratuitamente il proprio *software* ai produttori di centraline di comando, per consentirne il corretto funzionamento. Successivamente tali centraline collaudate venivano importate da Paesi extra Ue e installate nelle auto prodotte dalla stessa società. La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia sorge perché in sede di accertamento l'autorità doganale aveva ritenuto che il valore in dogana delle centraline di comando dovesse includere anche il valore economico relativo al *software* in esse incorporato, benché quest'ultimo fosse di proprietà della società importatrice.

Com'è noto, dal contenuto dell'articolo 70, paragrafo 1, e dall'articolo 71, paragrafo 1, Cdu risulta che la valutazione doganale mira a stabilire un sistema neutro che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi.

La Corte, con la pronuncia in commento, ha chiarito che, al fine di determinare il valore in dogana di una merce importata, è necessario aggiungere al valore di transazione del prodotto anche il valore economico del *software*.

Il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico, anche qualora essi siano stati forniti dal compratore gratuitamente e messi a disposizione del venditore stabilito in un Paese terzo.

Classifica doganale: il precedente della Cassazione è vincolante

La Commissione tributaria regionale di Milano ha confermato la classifica della voce NC 85258091 per le videocamere digitali, sulla scia di una precedente pronuncia della Corte di Cassazione.

Le videocamere che si limitano a registrare le immagini e suoni tramite il teleobiettivo necessitano di essere classificate alla voce NC 8525809100. È questo il principio affermato dalla Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza 21 luglio 2021, n. 2888/2021, confermando quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, nella [sentenza 11 febbraio 2020, n. 3242](#).

Nella questione oggetto della pronuncia, una società aveva importato presso la Dogana di Malpensa delle videocamere provenienti dalla Cina, dichiarando la voce NC 8525809100, che si riferisce alle “*videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera*”, con corrispondente applicazione di un dazio del 4,9%. Tali videocamere non comprendevano, nello specifico, altre fonti di registrazione video e audio ulteriori al singolo obiettivo dotato di microfono. L’Agenzia delle dogane, tuttavia, ritenendo che assumesse rilievo ai fini della classificazione la possibile connessione degli apparecchi con altri dispositivi, vista la presenza di una presa USB, rettificava la voce di tali prodotti con la NC 8525809900, che identifica, invece, “*videocamere digitali, altre*”, con conseguente applicazione di un dazio pari al 14%.

La Commissione tributaria regionale ha rimarcato che, ai fini della classificazione dei prodotti in oggetto, assume rilievo esclusivamente la modalità con cui le immagini e i suoni sono

registrati nell'apparecchio, mentre le diverse funzionalità esterne delle videocamere erano limitate alla semplice riproduzione delle immagini e non alla loro registrazione.

Tale sentenza ribadisce un indirizzo già espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, con riferimento all'analisi delle caratteristiche relative ai prodotti classificati alla voce NC 85258099, ha chiarito che la qualità da verificare è la possibilità di registrazione delle immagini tramite fonti diverse dell'obiettivo (funzione di *input* delle immagini) e non, come ritenuto dalla Dogana, la semplice riproduzione dei filmati su apparecchi diversi dalla semplice telecamera (funzione di *output*).

Itv: un vincolo per le autorità doganali

Per prevenire le contestazioni doganali, gli operatori possono chiedere all'autorità doganale un parere preventivo circa la corretta classificazione doganale dei prodotti. Le Informazioni tariffarie vincolanti (Itv) sono uno strumento fondamentale per le imprese che operano nell'import – export, in quanto garantiscono certezza e uniformità in materia di classifica doganale

L'informazione tariffaria vincolante (Itv) rilasciata dall'autorità doganale di un Paese membro Ue ha valore giuridico su tutto il territorio unionale anche se emesse nei confronti di altre società del medesimo gruppo. Lo ha ribadito la Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 9 febbraio 2021, n. 568.

La vicenda trae origine dall'importazione di parti di macchine e sistemi di sollevamento, classificati alla voce doganale 8431 39 (parti di macchine di cui alla voce 8428). La classificazione dichiarata dall'importatore era confermata da numerose Itv, rilasciate a una Società appartenente allo stesso gruppo, con sede in un diverso Paese Ue.

L'Itv consente agli operatori di chiedere all'Autorità doganale competente un parere preventivo circa la corretta classificazione doganale di un prodotto (art. 33 Cdu). Tale strumento favorisce la collaborazione fra le Autorità doganali e gli operatori economici, annullando il rischio, i costi e le incertezze di un potenziale accertamento doganale, che potrebbe interessare le operazioni compiute anche negli anni precedenti.

Come rilevato dai giudici milanesi, scopo dell'Itv è di garantire certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, tutelando il legittimo affidamento dell'operatore, che può contare sull'efficacia del parere fornito dalle Dogane in tutto il territorio unionale.

Le Itv hanno valore giuridico anche in ambito processuale. Con la nota sentenza Sony, la Corte di Giustizia europea ha, infatti, chiarito che l'Itv rilasciata in un Paese membro può essere utilizzata come mezzo di prova in un contenzioso sorto in un altro Stato Ue (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, *Sony Supply Chain Solution*).

Origine preferenziale e iscrizione al Portale REX

L'Agenzia delle dogane interviene nuovamente sull'iscrizione al Portale REX, elemento cardine della nuova modalità di certificazione dell'origine preferenziale dei prodotti.

Si tratta di una importante semplificazione per l'export che consente alle imprese, registrate nello specifico *database* liberamente consultabile in tutta l'Unione europea, di autocertificare, sotto la propria responsabilità, l'origine preferenziale dei prodotti. Con questa nuova forma, la prova dell'origine preferenziale dei prodotti è fornita direttamente dall'esportatore, senza necessità di rilascio da parte delle autorità doganali.

La banca dati garantisce maggiore certezza e trasparenza nella verifica delle condizioni legittimanti l'origine preferenziale, poiché l'iscrizione dell'operatore nella banca dati consente un riscontro diretto da parte dell'importatore e delle autorità doganali del Paese di importazione, superando così le problematiche relative all'emissione e ai casi di falsificazione dei certificati di origine.

L'origine preferenziale dei prodotti è la condizione cui è subordinata l'applicazione del trattamento daziario agevolato in base agli accordi di libero scambio (FTA) e consente, ai prodotti originari dell'Unione europea, di fruire del dazio zero o di tariffe preferenziali al momento dell'importazione nei Paese partner.

Ogni accordo può tuttavia prevedere un tipo di prova dell'origine preferenziale differente. Il sistema REX è previsto dai più moderni accordi di libero scambio c.d. di ultima generazione siglati dall'Unione europea, come quello con Canada (CETA), Giappone (JEFTA) e Vietnam (EVFTA) e Regno Unito.

Con la [circolare del 28 giugno 2021, n. 24/D](#), è intervenuta l’Agenzia delle dogane, posticipando, all’inizio del secondo quadrimestre 2022, l’obbligatorietà della richiesta del portale REX (*Registered Exporter System*) in forma elettronica.

La registrazione degli esportatori alla banca dati REX può, al momento, avvenire tramite due diverse procedure: mediante la presentazione della domanda cartacea in dogana, la quale provvede successivamente a iscrivere l’operatore al *database* comune, o in alternativa attraverso la registrazione diretta, in formato elettronico, presso lo specifico Portale REX, introdotto dall’Agenzia delle dogane lo scorso 25 gennaio 2021.

Riguardo la modalità in formato cartaceo, gli esportatori possono registrarsi nel sistema REX inviando l’istanza via PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, il quale provvede a iscrivere l’operatore al Portale REX, in seguito alla verifica dei diversi requisiti.

In alternativa, a partire da gennaio 2021, gli operatori economici stabiliti nell’Ue possono, richiedere direttamente lo status di esportatore registrato tramite istanza in via elettronica al REX *Trader Portal*.

International Trade Talks: un ciclo di approfondimento sui temi doganali

Ar.com formazione, in collaborazione con Assocad, organizza un ciclo di eventi gratuiti per approfondire i temi doganali di maggiore interesse per le imprese

Una panoramica degli Accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea, l’autorizzazione per diventare esportatore autorizzato o esportatore registrato, la riforma del Sistema Armonizzato, il valore doganale, la certificazione Aeo, il Made in Italy, i dazi antidumping, l’export control, sono soltanto alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso dei prossimi International Trade Talks.

Un ciclo di approfondimenti per crescere e migliorare nel commercio internazionale. Una serie di eventi gratuiti rivolti alle imprese, ai dirigenti, ai manager, ai responsabili legali e amministrativi, ad avvocati, commercialisti e consulenti per l’estero. Un’opportunità da non perdere per rimanere aggiornati sulle principali novità in materia doganale.

I prossimi appuntamenti saranno:

- Martedì 21 settembre 2021 – Accordi di libero scambio: panoramica e vantaggi, come fruirne?
- Martedì 19 ottobre 2021 – Migliorare l'export: esportatore autorizzato e registrato
- Martedì 23 novembre 2021 – Classifica doganale: la riforma del HS
- Martedì 14 dicembre 2021 – Brexit: i nuovi controlli
- Martedì 25 gennaio 2022 – Aeo, semplificazioni e vantaggi nei rapporti con la Dogana e i partner commerciali
- Martedì 22 febbraio 2022 – Made in Italy: condizioni per la marcatura e sanzioni
- Martedì 22 marzo 2022 – Dazi antidumping: regole e procedure di esenzione
- Martedì 19 aprile 2022 – Export control
- Martedì 24 maggio 2022 – Valore doganale: novità e aggiornamenti giurisprudenziali
- Martedì 21 giugno 2022 – Come gestire un accertamento doganale

Per maggiori informazioni entra a far parte della community di Ar.com formazione, inviando una mail a formazione@arcomsrl.it o visita il sito www.arcomsrl.it. Seguici anche su LinkedIn per ogni aggiornamento.

La Corte di Giustizia specifica i limiti di applicazione dei dazi *antidumping*

I dazi antidumping si applicano a tutti i beni che presentano caratteristiche “intercambiabili” con i prodotti esplicitamente indicati nei regolamenti antidumping. Le merci devono presentare, pertanto, le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, essere soggette allo stesso utilizzo finale e avere un uguale rapporto qualità-prezzo

La sola classificazione di un prodotto in una data voce doganale non comporta l'automatico assoggettamento al relativo dazio *antidumping*, dovendo essere analizzate le specifiche caratteristiche fisiche, l'utilizzo ed il rapporto qualità-prezzo del prodotto, nonché la rispondenza con l'obiettivo della normativa unionale istitutiva della misura. A ribadirlo è la Corte di giustizia, con la [sentenza C-362/20 del 15 luglio 2021](#), con cui è stata dichiarata legittima l'applicazione del dazio *antidumping* verso accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari della Cina, in virtù di quanto disposto nel [Regolamento di esecuzione Ue 430/2013](#) nella versione precedente alla modifica intervenuta nel 2019.

La Corte di Giustizia, al fine di dirimere la questione riferita alla corretta applicazione dei dazi *antidumping* dei prodotti non esplicitamente indicati nel regolamento istitutivo della misura (che non indica nulla circa la grafite sferoidale del prodotto, la quale potrebbe portare ad una diversa classificazione delle merci), ha chiarito il meccanismo interpretativo da utilizzare per risolvere questa problematica.

I regolamenti istitutivi dei dazi *antidumping* devono, infatti, menzionare una descrizione del prodotto oggetto della misura, anche in base alla sottovoce doganale della Nomenclatura combinata. Come nel caso oggetto della sentenza, tuttavia, molto spesso questa descrizione può mancare di precisione, rendendo necessario utilizzare criteri supplementari di distinzione per comprendere la necessità o meno di applicazione del dazio.

A tale fine, la Corte di Giustizia afferma la necessità di valutare che i prodotti siano sostanzialmente intercambiabili e in concorrenza rispetto a quelli esplicitamente indicati nei regolamenti *antidumping*. Le merci devono presentare, pertanto, le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, essere soggette allo stesso utilizzo finale e un uguale rapporto qualità-prezzo.

Non solo, nell'ottica di valutare l'intercambiabilità dei prodotti con quelli oggetto del regolamento è, infatti, necessario prendere in considerazione anche il contesto e gli scopi perseguiti con l'istituzione del dazio, al fine di evitare l'estensione delle misure *antidumping* a prodotti che, pur essendo simili, non necessitano di alcuna misura a protezione del mercato dell'Unione.

In seguito ad un'attenta disamina del regolamento in oggetto, sulla base dei criteri precedentemente enunciati, la Corte ha ritenuto che i tubi in questione fossero sostanzialmente equiparabili a quelli descritti dal regolamento e, di conseguenza, andassero applicati i relativi dazi *antidumping*.

I prossimi eventi e i nostri contributi

ALTA FORMAZIONE IN COMMERCIO INTERNAZIONALE



Per informazioni e preiscrizioni
www.arcomsrl.it – formazione@arcomsrl.it

CORSO DI 200 ORE PER IL CONSEGUIMENTO
 DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI
 RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI
 AZIENDALI AEO

Direzione scientifica Sara Armella

Accreditato dall'Agenzia delle dogane e
 monopoli

SECONDA EDIZIONE
INIZIO SETTEMBRE 2021

*Un Master di specializzazione per
 imprese e professionisti che operano
 con l'estero*

Appuntamento settimanale in modalità online *real time*



Con il dl 73/21 necessario manifestare la scelta per gli investimenti sulle pmi innovative

Start-up, al bivio del 30 giugno

Opzione tra rivalutazione e detassazione del capital gain

di **Giorgio Frigerio**
e **Giorgio Ciron***

Investimenti in start-up e pmi innovative tra rivalutazione e free exit.

Il prossimo 30 giugno 2021, i founders e gli investitori persone fisiche che, nel breve periodo, intendono realizzare l'exit dagli investimenti diretti in società di capitali, ivi incluse le start-up e pmi innovative, detenuti al 1° gennaio 2021, dovranno attentamente valutare il trade-off tra le agevolazioni fiscali previste per la rivalutazione delle partecipazioni, ex artt. 5 e 7 della legge 448/2001, e la nuova defiscalizzazione del capital gain in caso di reinvestimento nel capitale di Start-up o pmi innovative introdotta dall'art. 14, co. 3, del dl. Sostegni-bis 73/2021, in fase di autorizzazione da parte della commissione europea. Andando con ordine, le persone fisiche, società semplici, enti non com-

merciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, possono rivalutare fiscalmente il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2021, al di fuori del regime d'impresa, affrontando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. da a) a e-bis) del Tuir, allorché le partecipazioni vengono cedute a titolo oneroso. Per poter utilizzare il valore rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento, rateizzabile in tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% del valore risultante da apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati.

Tale agevolazione non risulta usufruibile per le partecipazioni quotate in mercati regolamentati, ivi inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quali ad esempio il mercato Aim Italia (circolare L/E/2021 dell'Agenzia delle

entrate).

l'altro canto, gli stessi investitori persone fisiche possono beneficiare dell'esenzione integrale da imposte per il capital gain realizzato dalla vendita di azioni o quote di partecipazioni detenute in società di capitali - ove rientrano le start-up e pmi innovative - e di persone, residenti o non residenti, con esclusione delle società semplici e degli enti equiparati, purché sia reinvestito (direttamente), entro un anno dalla sua realizzazione e non oltre il 31 dicembre 2025, nel capitale di start-up e pmi innovative.

Il reinvestimento dovrà avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione in denaro del capitale sociale, escludendo i conferimenti iscritti nella riserva sovrapprezzo e le conversioni di obbligazioni e crediti (e.g. la conversione di un finanziamento soci in sede di aumento di capitale).

Detta agevolazione non risulta applicabile in caso di

reinvestimento indiretto per il tramite di Oic e di veicoli societari, incluse le società semplici, per i quali sarebbe auspicabile l'inclusione.

Stando all'interpretazione letterale della norma, la defiscalizzazione del capital gain si cristallizza alla data di sottoscrizione del reinvestimento, senza alcun successivo vincolo di detenzione, con l'attribuzione del valore di sottoscrizione quale valore fiscale di carico. L'immediata rivendita del reinvestimento, con monetizzazione del capitale, sembrerebbe consentita, salvo eventuali interpretazioni restrittive da parte dell'amministrazione (ad esempio i casi di operazioni circolari).

In aggiunta, si ricorda che i reinvestimenti in start-up e pmi innovative possono godere sia delle detrazioni Irpef del 30% e del 50% (artt. 29 e 29-bis dl. 179/2012, art. 4 dl. 3/2015, dm. del 7 maggio 2019 e del 26 dicembre 2020), qualora siano detenuti per i successivi tre anni, sia dell'ul-

teriore esenzione del capital gain generata dagli investimenti in start-up e pmi innovative effettuati nel periodo tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e detenuti per almeno tre anni, ex art. 14, co. 1 e 2, del dl. 73/2021.

In conclusione, in caso di exit dagli investimenti in start-up e pmi innovative i founders dovranno valutare l'eventuale quota di capital gain che intendono reinvestire in un'altra società innovativa rispetto alla quota non reinvestita, verificando la differenza tra la tassazione ordinaria del 26% sul capital gain non reinvestito e l'imposta sostitutiva dell'11% sull'intero capital gain. Valutazioni non valide nel caso in cui l'investimento in start-up e pmi innovative sia detenuto indirettamente per il tramite di società semplici. In detti casi, sarà possibile beneficiare esclusivamente della rivalutazione delle partecipazioni al 11%.

* **Ugdecce Milano**

— *di Repubblica/Contrasto* —

GIURISPRUDENZA CASA

REGOLAMENTO DEL COSTRUTTORE

“La clausola con la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre, non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte «per relationem» di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli acquirenti”. Esatta conclusione (sent. n. 30587/20) per la quale non risultano prece-

denti.
a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

In dogana non basta l'indagine a tavolino

Per accertare l'origine doganale dei prodotti non è sufficiente un'indagine «a tavolino», ossia priva di riscontri concreti sui beni, sulle imprese, sui luoghi di produzione, sui flussi delle merci oggetto di importazione. È questo l'importante chiarimento della Commissione tributaria provinciale di Venezia, intervenuto su uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio importati, che coinvolgono molte imprese italiane (sentenza 7 giugno 2021, n. 456/21). Ad avviso della Dogana, i prodotti importati non hanno origine indiana, come dichiarato dalla società, bensì cinese, il che comporta l'applicazione dell'aliquota del 71,9% sul prezzo di acquisto del prodotto. La vicenda affrontata dal giudice veneto riguarda una contestazione doganale fondata su un Report europeo che ha coinvolto numerose imprese importatrici, in diversi Stati. Il prodotto oggetto di inchiesta è rappresentato da tubi realizzati in India; il soggetto preposto a documentare l'origine «non preferenziale» del prodotto, ossia la Camera di commercio indiana, ha certificato l'origine indiana dei beni. Ad avviso di un'associazione di produttori europei, invece, la lavorazione svolta in India non sarebbe stata sufficiente a fare acquisire l'origine doganale del prodotto che andava, dunque, riclassificato come cinese. A seguito della denuncia dell'associazione dei produttori europei, sono state avviate due distinte inchieste: una della Commissione europea e l'altra dell'Olaif, anch'esso organismo dell'Ue. La Commissione europea ha svolto una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti indiani, per accertare le attività con-

cretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto, per poi concludere confermando l'origine indiana (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093). Tale accertamento della Commissione, tuttavia, non ha chiuso la questione, posto che anche l'Olaif ha condotto un'autonoma inchiesta. A differenza dell'indagine della Commissione, osserva il giudice veneto, il Report europeo dell'Olaif non dà conto di ispezioni sui luoghi di produzione in India o in Cina, fondando l'indagine sull'incrocio di dati statistici generali. Un'indagine 4.0, che però non riesce ad appurare nel concreto l'origine della merce arrivata in Italia alla società, poiché si riferisce a dati generali, inerenti tutte le importazioni di tubi di acciaio dalla Cina all'India e calcolando, in base ad altri dati, il valore complessivo della merce arrivata in Italia.

Ad avviso del giudice veneto, il Report europeo trasmesso alle singole autorità doganali nazionali al fine di contestare l'applicazione del dazio antidumping previsto per i prodotti cinesi, avrebbe dovuto dare conto di una puntuale e completa indagine. Tale indagine, per arrivare a dimostrare l'origine cinese, avrebbe dovuto individuare, nel concreto, gli stabilimenti di produzione dei tubi, tracciando il percorso seguito dai beni, anche attraverso i codici identificativi della merce e dei container che li trasportavano. Un richiamo alla necessità di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, come i dati statistici e i relativi incroci, come punto di partenza, e non di arrivo, di un'indagine, che deve porre al centro lo specifico caso e deve fondarsi su riscontri oggettivi e concreti.

Sara Armella

— *di Repubblica/Contrasto* —

Capital

LA RIVISTA CHE DA 40 ANNI
RACCONTA E ISPIRA LE STORIE DI
SUCCESSO DI IMPRENDITORI,
MANAGER E INNOVATORI ITALIANI

ogni mese in edicola

WWW.CLASSABBONAMENTI.COM

DISPONIBILE PER

Class editori

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella
Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

Il testo della sentenza su www.italiaindustria.it/documenti-italiaoggi



Royalties: nuovo indirizzo apre lo scenario dei rimborsi

La Corte di Cassazione ribadisce che non vi sono i presupposti per la tassazione doganale delle royalties se il "controllo" è sul prodotto importato e non sul produttore

Tomando su un tema di grande interesse per gli operatori doganali, la Corte di Cassazione, con alcune recenti sentenze, ribadisce che non vi sono i presupposti per la tassazione doganale delle royalties se il "controllo" è sul prodotto importato e non sul produttore e se i risconti e le attività eseguite sono inquadrabili come "controllo di qualità" della merce. In questo senso si sono espresse le recenti sentenze 21 gennaio 2021, n. 1041, 9 ottobre 2020, n. 21775 e 16 ottobre 2020, n. 22480, che hanno escluso il concorso dei diritti di licenza al valore doganale oggetto dei dazi.

La questione

Il tema della daziabilità delle royalties si inserisce in un contesto giurisprudenziale, europeo e nazionale, molto complesso (si veda da ultimo il doganalista, n. 5, 2020).

Com'è noto, secondo la disciplina europea vigente all'epoca dei fatti oggetto del giudizio, le royalties concorrono alla determinazione del valore doganale delle merci se il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come "condizio-

ne della vendita", purché non siano già incluse nel prezzo e si riferiscano alle merci oggetto della valutazione (art. 157 e 160 Reg. CE n. 2454/1993). In particolare, il requisito della "condizione di vendita" si realizza quando il titolare del diritto di licenza esercita un controllo sul produttore, ossia quando il licenziante è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un "potere di costrizione o di orientamento" sul fornitore.

La problematica da ormai tre anni è approdata nelle aule della Corte di Cassazione, dove si sono delineati due distinti orientamenti sulla definizione del "controllo sul produttore", da cui deriva la daziabilità delle royalties.

Secondo un primo indirizzo interpretativo espresso dalla Suprema Corte, il controllo sul fornitore estero si realizzerebbe anche nelle situazioni in cui la licenziante impone alcune regole di produzione per tutelare la qualità dei prodotti contraddistinti dal marchio commerciale oppure per garantire il rispetto dei codici etici. Tale orientamento accoglie un'accezione particolarmente ampia e indefinita del re-

quisito del controllo sul produttore, fino a ricomprendervi alcune condizioni che, di per sé, sono finalizzate a evitare che il prestigio del marchio sia pregiudicato dalla messa in commercio di prodotti pericolosi o dall'adozione di modalità di produzione socialmente riprovevoli.

Un secondo indirizzo interpretativo pare prevalere nella giurisprudenza della Corte di Cassazione più recente ed è stato ribadito dalle recenti pronunce sopra richiamate. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, la linea di confine tra il "controllo sul produttore" e il "controllo sul prodotto" non è vaga e indeterminata, ma è rappresentata dalla presenza di una serie di indici oggettivi, rivelatori di un concreto potere di "controllo" e di orientamento del licenziante sui fornitori esteri.

Gli indirizzi della Corte di Cassazione

Con le recenti sentenze sopra richiamate, la Corte di Cassazione ha precisato che, per affermare la presenza di un "controllo sul produttore", occorre avere riguardo ai criteri interpretativi individuati dalla Commis-

sione europea nel Commento n. 11 della "Raccolta dei testi approvati dal Comitato del codice doganale" (Taxud/800/2002). Si tratta di una vera e propria fonte di soft law dell'Unione europea, che individua una serie di situazioni di fatto da prendere in considerazione per stabilire se i diritti di licenza assumono rilievo o meno ai fini della tassazione doganale. Tale elenco prevede una serie di concrete ipotesi di restrizione dei diritti del produttore, rappresentate, per esempio, dall'interdizione alla vendita nei confronti di potenziali acquirenti, dal potere di imporre il prezzo di vendita o di limitare le quantità che il produttore può realizzare.

Come recentemente confermato anche dalla Corte di Giustizia (sentenza 9 luglio 2020, causa C-76/19, *Curtis Balkan*) non è sufficiente un solo indice per potersi avere una "condizione di vendita", essendo invece necessaria una combinazione di più fattori.

La Suprema Corte, inoltre, ha distinto il controllo di qualità, la cui presenza non determina la daziabilità delle royalties, in quanto normalmente rientrante tra le facoltà previste dal contratto di licenza, rispetto al controllo sul produttore, che si identifica attraverso i richiamati indici della Commissione europea. Il controllo di qualità dei prodotti, infatti, è legato alla tutela del marchio oggetto di licenza e

normalmente ha l'obiettivo di verificare che il fornitore rispetti gli standard di sicurezza dei prodotti e altre regole c.d. etiche a tutela dei diritti dei lavoratori. Gli indici da cui rilevare un'ipotesi di controllo, invece, consistono in interventi reali e concreti del licenziante sull'attività del fornitore, sulla sua libertà di operare anche con soggetti concorrenti del licenziante e sull'attività svolta all'interno della fabbrica. Essi, inoltre, rappresentano evidenti situazioni di fatto, che l'Ufficio ha l'onere di dimostrare.

Revisione dei contratti e azioni di rimborso?

Nei casi esaminati dalla Suprema Corte, da un'attenta analisi delle singole clausole dei contratti di licenza conclusi tra i licenzianti e la licenziataria, è emerso che il controllo del licenziante ha riguardato unicamente la qualità del prodotto, senza alcuna imposizione alla licenziataria circa la scelta del produttori. Secondo la Cassazione, pertanto, la Commissione tributaria regionale di Milano ha correttamente escluso le royalties dal valore di transazione della merce, non essendo stato dimostrato un legame, tra il licenziante e i fornitori extra-europei, idoneo a configurare il requisito del "controllo sul produttore".

Vi è da dire che, per consentire tale necessaria analisi contrattuale, i licenziatari sono tenuti a fornire alla Dogana i contratti di licenza e quelli di forniture.

Mentre, solitamente, i contratti di licenza sono testi negoziali assai puntuali e articolati, i rapporti contrattuali conclusi con i fornitori, spesso cinesi o asiatici, sono raramente documentati in forma scritta. Per questa ragione, al fine di definire in maniera puntuale il contenuto dei diritti e degli obblighi tra l'impresa italiana che importa e il fornitore estero, è certamente consigliabile un inquadramento scritto, condiviso da entrambe le parti e da produrre in caso di accertamento doganale.

Le aziende, normalmente, non tengono in considerazione il rischio di una contestazione sulle royalties e le rilevanti conseguenze economiche di un tale accertamento, che può retrocedere di tre anni e dar luogo anche all'irrogazione di pesanti sanzioni. Per questa ragione è certamente consigliabile un'attenta revisione dei contratti in essere, con i fornitori e con i licenziatari, anche in un'ottica di prevenzione del rischio di contestazioni.

Altro scenario di sicuro interesse riguarda la possibilità di avviare azioni di rimborso dei maggiori diritti versati al momento dell'importazione ove, a seguito di un'attenta analisi e alla luce del recente indirizzo della Corte di Cassazione, si ritenga di aver incluso erroneamente le royalties nel valore doganale.

Sara Armella

La normativa RAEE e i controlli doganali in materia ambientale

Sono in notevole aumento i controlli doganali e le conseguenti contestazioni relative alle violazioni commesse all'importazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. "AEE") quando non risultano corredate dalle opportune certificazioni o prive dei necessari accorgimenti finalizzati alla corretta gestione e allo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali prodotti (c.d. "RAEE", in inglese "Waste of electric and electronic equipment", o semplicemente "e-waste")¹⁾.

L'interesse è dimostrato dal fatto che durante l'emergenza da Covid-19 la raccolta di tali rifiuti è cresciuta del 6,3%, di questi solo 365 mila tonnellate di RAEE sono stati riciclati (65% dell'immesso in consumo, nel 2020 il 52%).

L'ente incaricato di effettuare le verifiche all'atto dello sdoganamento e a procedere a tali accertamenti in materia ambientale è l'Agenzia delle dogane, talvolta coadiuvata

dalla Guardia di Finanza, anche se va rilevato che il potere di applicare le relative sanzioni è attribuito dalla normativa di settore in capo alle Province e alle Città metropolitane (art. 38, comma 7, d.lgs. 49/2014).

Sono in aumento le contestazioni mosse dall'Agenzia delle dogane agli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici, con sanzioni talvolta estremamente gravose, anche in rapporto al valore dei beni importati.

Al riguardo, va rilevato che i produttori di AEE sono soggetti all'obbligo di effettuare l'iscrizione nel "Registro nazionale" (Registro AEE²⁾) presso la Camera di commercio di competenza (art. 29 d.lgs. 49/2014).

Tale disciplina individua come "produttori" di AEE non solamente le società stabilite in Italia che fabbricano questi prodotti, ma anche coloro che li commercializzano sul mercato nazionale apponendovi il

proprio nome o marchio di fabbrica.

Sono quindi considerati "produttori" anche i semplici importatori e i rivenditori di merci provenienti da fornitori extra-UE.

Non sono esclusi da tale definizione nemmeno i rivenditori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo extra-UE, che effettuano operazioni di importazione sul mercato nazionale, anche in modalità e-commerce.

Tutti i soggetti rientranti nella definizione di "produttore" sono tenuti a contribuire alla corretta raccolta e allo smaltimento dei prodotti in commercio.

In effetti, i rifiuti AEE, essendo particolarmente dannosi per l'ambiente, necessitano di specifici trattamenti presso centri attrezzati, finalizzati a delimitare la tossicità delle scorie.

Molto delicato risulta, anche, lo smaltimento di pile e accumulatori/trasformatori di energia (d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188³⁾).

1) La normativa di riferimento è contenuta nelle direttive n. 2002/96 e n. 2012/19 e, nel nostro ordinamento, nei d.m. 25 settembre 2007, n. 185 e nel d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

2) Tale registro è consultabile online su un portale gestito dal Ministero (<https://www.registroaee.it/>).

3) Il registro pile è consultabile online sul portale del Ministero della transizione ecologica (<https://www.registropile.it/>).

La compliance relativa al trattamento dei RAEE e al commercio delle apparecchiature deve essere effettuata con particolare accuratezza, viste le sanzioni decisamente rilevanti.≤

L'art. 38, d.lgs. 49/2014, infatti, dispone l'applicazione di gravose sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di etichettatura di tali apparecchi, che possono sfociare anche in fattispecie delittuose.

Sono, inoltre, considerate violazioni della normativa RAEE le importazioni effettuate da soggetti che non risultano iscritti al citato Registro nazionale presso la Camera di Commercio di competenza al momento dell'emissione della bolletta doganale (art. 38, comma 2, lett. g, d.lgs. 49/2014).

Tale fattispecie è punita con sanzioni considerevoli, da un minimo di euro 30.000 fino a un massimo di euro 100.000 per ogni bolletta doganale accertata. Un'ulteriore violazione può consistere nell'omessa apposizione, da parte dell'importatore, della marcatura CE.

Per l'eventuale omissione è prevista una sanzione compresa fra un minimo di euro 500 fino a un massimo di euro 5.000 per ogni singolo prodotto in cui viene rilevato questo difetto (art. 14, comma 7 e art. 18, comma

1, d.lgs. 86/2016).

In diversi controlli effettuati dalle Dogane, inoltre, ha trovato applicazione l'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2012, il quale prevede una sanzione, dell'ammontare da 2.000 a 20.000 euro, nel caso in cui non risulti indicata la corretta indicazione sull'etichetta attestante il consumo energetico degli AEE.

L'omissione di tale requisito al momento dell'immissione sul mercato è invece punita con una somma da 3 a 30 mila euro (art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2012).

È risultato particolarmente rilevante, inoltre, il mancato inserimento delle informazioni obbligatorie nel libretto delle istruzioni di un AEE (indicate all'art. 26 d.lgs. 49/2014), il quale comporta una sanzione da 2 mila a 5 mila euro (art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. 49/2014).

Parimenti occorre fare particolare attenzione all'immissione sul mercato di apparecchi elettronici privi di marchio di identificazione del produttore (art. 28, d.lgs. 49/2014), in questo caso, infatti, l'importatore corre il rischio di vedersi riconosciuta una contestazione che va da 200 a 1.000 euro per ogni singola apparecchiatura importata (art. 38, comma 2, lett. e), d.lgs. 49/2014).

Si segnala, pertanto, la necessità di prestare parti-

colare attenzione in fase di importazione, verificando che la totalità dei marchi e dei simboli richiesti dalla legge siano presenti sulla superficie dell'AEE, o che risultino visibili dopo la rimozione di un coperchio o di una componente della stessa apparecchiatura.

Nel caso in cui, a causa della particolare conformazione dell'oggetto, l'apposizione del marchio non risulti possibile, le indicazioni dovranno essere presenti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso.

La commercializzazione di AEE non idonei, ai sensi della normativa in materia ambientale, può portare a contestazioni da parte dell'Agenzia delle dogane o della Guardia di Finanza.

Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla notifica, tramite il versamento di sanzioni ridotte.

Se il destinatario del verbale decide, invece, di non prestare acquiescenza, le amministrazioni competenti (a seconda della violazione, la Camera di commercio, i Comuni o le Città metropolitane) emetteranno atti di ingiunzione di pagamento delle sanzioni piene. Tali atti sono impugnabili presso le competenti autorità giudiziarie (a seconda del valore, Giudice di Pace o Tribunale).

Stefano Comisi

Studio Armella & Associati



Studio Legale Armella & Associati

www.studioarmella.com

Seguiteci anche su [LinkedIn](#) – Studio Legale
Armella & Associati – per essere sempre aggiornati
sulle novità in materia doganale